



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 15 2013

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

Fax e e-mail promozionali: sono illeciti senza il preventivo consenso

SINTESI

Il Garante della Privacy si è più volte pronunciato sui messaggi promozionali ricevuti da imprese, enti e singoli cittadini senza il preventivo assenso.

L'Autorità Garante, con il **Provvedimento del 5 giugno 2012 n. 175**, ha ribadito che, ai sensi dell'art. 130 del Codice Privacy (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo), è necessario il consenso preventivo degli interessati, anche per l'invio di una sola comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l'inoltro di informazioni promozionali.

Pertanto, preventivamente all'invio di comunicazioni commerciali mediante fax ed *e-mail*, deve venire recepito in forma scritta il consenso del destinatario della comunicazione.

APPROFONDIMENTO

Il Garante ribadisce le regole contro lo spamming.

L'Autorità Garante, a seguito di segnalazioni di imprese, enti e singoli cittadini, ha vietato l'ulteriore trattamento di dati personali a quattro società che inviavano pubblicità tramite fax o e-mail senza aver acquisito il consenso preventivo e specifico dei destinatari.

Tre di esse spedivano sistematicamente fax promozionali, credendo di poter disporre liberamente dei dati, estratti da elenchi categorici (Pagine Gialle, Pagine Utili, ecc.) o pubblici (ad es. banche dati delle Camere di commercio, albi professionali, ecc.).

Nel quarto caso, un messaggio via mail era stato inviato da una società che aveva rintracciato il recapito del destinatario sul web. La società che aveva effettuato lo spamming si era considerata libera di poter disporre dei dati di un'altra azienda che si era registrata su un sito fieristico.

*Con quattro distinti provvedimenti
[doc. web n. [1719901](#), [1719891](#), [1727662](#) e [1729175](#)]
il Garante ha riaffermato il principio che,*

a prescindere da dove vengano estratti i recapiti, chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms), è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato dei destinatari.

Il mancato rispetto del divieto comporta le sanzioni amministrative e penali previste dal Codice privacy. Per il risarcimento di eventuali profili di danno, le vittime dello spam possono comunque far valere i propri diritti in sede civile.

Con riferimento alla posta elettronica, si deve però segnalare che l'art. 130, comma 4, del Codice della Privacy prevede una **ECCEZIONE** per i soggetti che sono già clienti del mittente.

In detta ipotesi, infatti, è previsto che “se il titolare del trattamento utilizza, ai fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, deve essere informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente”.



Siamo a Vostra disposizione nel caso vogliate un confronto sulla correttezza della procedura attualmente da Voi adottata e per l'eventuale predisposizione della documentazione prevista dal Codice Privacy.

08 febbraio 2013

I migliori saluti.

Mirella Dott.ssa Saavedra

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.